

XXIII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE 1949**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 10.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del progetto di regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 30

I disegni e le proposte di legge, e in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, o, in mancanza, stabilito dal Presidente, salvo diversa deliberazione del Consiglio.

PIRASTU, Segretario, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione.

« Sostituire a: "salvo diversa deliberazione del Consiglio", la formula: "salvo diversa attribuzione del Consiglio" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(E' approvato).

Art. 30 bis

Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria del Consiglio, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame il Consiglio li ha deferiti, e alla Commissione finanza e tesoro.

Questa, entro il termine che non potrà superare i dieci giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva consegna, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrono senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione finanza e tesoro non ha voluto avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento.

Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il Presidente della Commissione finanze e tesoro, d'accordo col Presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Quando si tratta di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione finanze e tesoro, prendendo gli accordi opportuni col Presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione.

Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi.

Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deli-

berate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione:

« Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, ogni qualvolta il disegno di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare. Tale parere può essere dato per iscritto o per mezzo di relatore, che partecipa alla seduta della Commissione richiedente senza voto deliberativo.

Qualora entro dieci giorni dalla comunicazione, o tre nei casi di urgenza, la Commissione finanze e tesoro non abbia risposto, si intende che abbia rinunciato a valersi di tale facoltà. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Art. 30 ter

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

Il Consiglio può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per particolari problemi, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, per quanto possibile.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Commissione:

« aggiungere dopo: "per particolari problemi", la formula: "e disegni di legge" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(E' approvato).

Art. 31

Appartiene all'esclusiva competenza della Commissione finanze e tesoro l'esame preliminare degli stati di previsione delle finanze e del tesoro.

La discussione in Consiglio dello stato di previsione dell'Assessorato delle finanze dovrà precedere quella degli altri Assessorati.

ZUCCA ritiene che la Commissione finanze e tesoro dovrebbe esaminare il progetto di bilancio dopo la relativa discussione consiliare, per aver campo di apportare le modifiche che apparissero necessarie al Consiglio.

MELIS precisa che la Commissione ha seguito il criterio parlamentare, tanto più consigliabile in quanto la Regione ha un sistema rigido di entrate. E' peraltro del parere che si possa integrare la Commissione finanze e tesoro con due elementi di ciascuna delle altre Commissioni permanenti. Propone di sospendere l'esame dell'articolo per dar modo all'Assessore alle finanze, momentaneamente assente, di esprimere il suo parere in proposito.

(Così rimane stabilito).

Art. 32

Le relazioni delle Commissioni sui bilanci devono essere presentate non oltre 30 giorni da quello della comunicazione.

Quando le Commissioni non abbiano riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo Regionale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 33

Soppresso.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta della Commissione tendente a sopprimere l'articolo.

(E' approvata).

Art. 34

Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine massimo di un mese prorogabile a due, non comprendendo nel termine le vacanze.

Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui il Consiglio abbia deliberato l'urgenza.

Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo regionale o il proponente possono chiedere al Consiglio che si fissi il termine d'urgenza, o un termine speciale.

Quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza, il Presidente del Consiglio può prescrivere alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni. Il termine potrà essere prorogato dal Consiglio su richiesta di due componenti della Commissione.

Scaduto il termine, il disegno o proposta di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura degli emendamenti Zucca:

« al secondo comma, alla formula: "sarà ridotto alla metà", sostituire: "sarà ridotto ad un terzo";

sopprimere, al quarto comma, la formula: "Il termine potrà essere prorogato dal Consiglio su richiesta di due componenti della Commissione";

all'ultimo comma sopprimere da "salvo che..." fino alla fine ».

ZUCCA illustra gli emendamenti.

MELIS ritiene ingiustificati gli emendamenti proposti da Zucca.

ZUCCA ritira il primo emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura di un altro emendamento Zucca:

« Sostituire a: "sarà ridotto alla metà", la formula: "sarà ridotto a 15 giorni" ».

MELIS dichiara che la Commissione accetta l'emendamento.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pirastu:

« All'ultimo comma, sostituire a: "salvo che il Consiglio, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato", la formula: "salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato" ».

MELIS dichiara che la Commissione accetta l'emendamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corrias Alfredo:

« Al primo comma aggiungere dopo: "nel termine massimo di un mese prorogabile", la formula: "dal Presidente del Consiglio" ».

MELIS dichiara che la Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo con l'emendamento Corrias Alfredo.

(E' approvato).

Mette in votazione il secondo comma con l'emendamento Zucca.

(E' approvato).

Mette in votazione il terzo comma.

(E' approvato).

Mette in votazione il quarto comma con l'emendamento Zucca.

(E' approvato).

Mette infine in votazione l'ultimo comma con l'emendamento Pirastu.

(E' approvato).

Art. 35

Le relazioni delle Commissioni al Consiglio saranno possibilmente distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che deliberi altrimenti il Consiglio.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Zucca:

« Sopprimere l'espressione: "possibilmente" ».

ZUCCA illustra l'emendamento.

D'ANGELO si dichiara favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE propone di sostituire « almeno 24 ore prima » con la formula: « almeno 48 ore prima ».

D'ANGELO concorda con il Presidente.

ZUCCA concorda con il Presidente

MELIS si dichiara favorevole all'emendamento Zucca e alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con le due modifiche.

(E' approvato).

Art. 36

Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione, può domandare al Consiglio che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione, può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni è sottoposta dal Presidente del Consiglio in prima istanza alla Giunta del Regolamento e, in caso di reclamo, all'Assemblea, la quale decide, uditi i Presidenti delle Commissioni, non più di due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, e non più di quattro consiglieri, due a favore e due contro.

Si applicano le norme dell'articolo 77 per la durata degli interventi e la votazione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

«Sostituire al primo comma: "può domandare al Consiglio", la formula: "può domandare al Presidente del Consiglio"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(E' approvato).

Art. 37

Le Commissioni in sede normale sono convocate dai loro Presidenti di regola per mezzo del Segretario generale del Consiglio e, in caso di particolare opportunità o urgenza, dal loro particolare segretario.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno tre dei loro componenti.

I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 49.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura degli emendamenti Sanna:

«al primo comma sostituire: "sono convocate dai loro presidenti di regola per mezzo del Segretario generale", con la formula: "sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale";

al secondo comma sostituire: "almeno tre", con: "almeno cinque"».

SANNA illustra gli emendamenti.

MELIS, a nome della Commissione, si dichiara contrario al primo emendamento. A proposito del secondo emendamento è del parere che si dica: "la metà più uno dei componenti".

D'ANGELO è del parere che si precisi il numero.

PRESIDENTE concorda con D'Angelo.

CASTALDI, *relatore*, a titolo personale, esprime il dubbio che portando a cinque il numero minimo dei presenti, le commissioni spesso non potranno funzionare.

CORRIAS ALFREDO propone di fissare delle sanzioni per i commissari che non partecipassero alle riunioni delle Commissioni.

CASTALDI, *relatore*, si dichiara contrario alla proposta.

SERRA propone una modifica al primo emendamento Sanna nel senso di far fare le convocazioni al segretario di commissione con comunicazione contemporanea al Segretario generale.

PIRASTU si dichiara favorevole all'emendamento Zucca.

CASTALDI, *relatore*, è del parere che la convocazione delle Commissioni debba essere fatta dai rispettivi segretari di commissione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo:

«Le Commissioni in sede normale sono convocate dai loro presidenti nei locali del Consiglio Regionale per mezzo del Segretario generale del Consiglio e, in casi di urgenza, per mezzo del loro particolare segretario, che dovrà subito informarne la Presidenza del Consiglio».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento D'Angelo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione il secondo comma dell'articolo con l'emendamento Sanna.

(E' approvato).

Mette infine in votazione l'ultimo comma.

(E' approvato).

Art. 37 bis

Le Commissioni deliberano a maggioranza relativa dei Commissari presenti, ciascuno dei quali dispone di un sol voto. In caso di parità di voti, si ripeterà la votazione attribuendo a ciascun Commissario tanti voti quanti sono gli iscritti al suo gruppo. Se vi è disparere anche fra i Commissari di uno stesso Gruppo, i voti di questo si dividono in parti uguali tra i diversi Commissari di tale Gruppo, trascurando le frazioni.

I Segretari delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti alla Segreteria del Consiglio.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis:

« sostituire la seconda parte del primo comma con la seguente formula: "In caso di parità prevale il voto del Presidente" ».

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la Commissione è favorevole all'emendamento.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura di un altro emendamento Melis:

« aggiungere dopo l'ultimo comma: "Qualora un componente di Commissione s'assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive ed in giorni diversi, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione del Presidente della Commissione, gl'infligge la censura. In caso d'ulteriore assenza, sempre ingiustificata, il Presidente dell'Assemblea lo dichiara decaduto. Della censura e della decadenza è data comunicazione all'Assemblea. Il provvedimento di decadenza è, inoltre, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione" ».

MELIS illustra gli emendamenti.

SOTGIU GIROLAMO si dichiara contrario ai due emendamenti. Il primo tende a far prevalere sempre il parere della maggioranza; il

secondo è inaccettabile perchè concede troppo poca fiducia ai consiglieri.

ASQUER concorda con Sotgiu Girolamo.

D'ANGELO si dichiara favorevole al primo emendamento e contrario al secondo.

CORRIAS ALFREDO concorda con D'Angelo.

ZUCCA concorda con Sotgiu Girolamo.

PIRASTU concorda con Sotgiu Girolamo.

MELIS insiste sui suoi emendamenti.

PRESIDENTE mette in votazione il primo emendamento Melis.

(E' approvato).

PRESIDENTE sospende la seduta per dare ai vari Gruppi la possibilità di concordare una modifica alla proposta Melis.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 15, viene ripresa alle ore 12,40).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo - Masia - Melis - Covacovich - Pirastu:

« aggiungere all'ultimo comma: "i Presidenti delle Commissioni informeranno il Presidente del Consiglio delle assenze che un membro abbia fatto senza un giustificato motivo e che siansi protratte per almeno tre sedute consecutive o che siansi ripetute con eccessiva frequenza. Il Presidente del Consiglio ne darà annunzio all'Assemblea, la quale potrà, nei casi più gravi, infliggere al Consigliere la censura, della quale sarà data pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu:

« sostituire nel secondo comma la formula: "alla Segreteria del Consiglio", con la formula: "alla Presidenza del Consiglio" ».

PRESIDENTE mette in votazione il secondo comma con l'emendamento Gardu.

(E' approvato).

Art. 37 bis - bis

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Melis:

«dopo l'articolo 37 bis inserire il seguente articolo 37 bis - bis:

"Il Consigliere che non intenda partecipare alle sedute di una Commissione, deve rassegnare le dimissioni al Presidente del Consiglio a mezzo del Presidente della Commissione. La sostituzione del dimissionario avviene nelle forme previste dall'articolo 27" ».

ERA si dichiara contrario all'emendamento perché la materia è già prevista.

MELIS ritira l'emendamento.

Art. 37 ter

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 29, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dal Consiglio fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Assessorati o da altre fonti, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza.

La Giunta Regionale può altresì chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli Assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione dell'Assessore, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che si discuta sul testo dell'Assessore senza relazione consiliare.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione o dello Stato debbano rimanere segreti.

Tutte le notizie relative all'attività delle Commissioni permanenti sia in sede normale che in sede legislativa saranno pubblicate negli Atti Consiliari.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pirastu:

«Aggiungere all'ultimo comma: "La Commissione decide, con la maggioranza di tre quarti dei suoi membri, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato debbano rimanere segreti" ».

PIRASTU illustra l'emendamento.

MELIS, a nome della Commissione, dichiara di accettare l'emendamento.

CASTALDI, *relatore*, propone che anziché la maggioranza di tre quarti si dica di due terzi.

D'ANGELO concorda con Castaldi. Chiede che gli venga chiarito il concetto di « lavori segreti ».

DESSANAY precisa che per "lavori segreti" si intendono quelli che, nell'interesse pubblico, non debbono essere "resi noti".

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Pirastu modificato da Castaldi.

(E' approvato).

Varie.

COVACIVICH propone che a tutti i consiglieri venga rilasciata una tessera di riconoscimento.

PRESIDENTE assicura il suo interessamento in merito.

La seduta è tolta alle ore 13.